



*Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti*

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°357 del 3/07/2020

Per il 30/06/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 2 luglio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA

79) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GABRIELE FAGNANI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ SSD RIANO CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 32, COMMA 1 DEL C.G.S., A CARICO DI MARIO MONTELEONE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELL'ASD CASTELNUOVESE CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.4, COMMA 1 E 32, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD RIANO CALCIO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 1 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Fagnani Gabriele, mesi 2 di inibizione;
- Monteleone Mario, mesi 2 di inibizione;
- SSD Riano Calcio, euro 600,00 di ammenda.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

80) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIARDIELLO MASSIMO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ SPORT BLERA, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 ED ART.22, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD T.C. FOGLIANO 2000 SRL, SIG. FRATEIACCI AGOSTINO, PER LE VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT.4, COMMA 1, 22, COMMA 1 E 34, COMMA 1 DEL C.G.S., A CARICO DI DOLCI PIETRO, DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETÀ ASD T.C. FOGLIANO 2000 SRL ALL'EPOCA DEI FATTI, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 E ART.22, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD T.C. FOGLIANO 2000 SRL, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti Giardiello Massimo e Dolci Pietro responsabili delle violazioni rispettivamente loro ascritte e, per l'effetto, di irrogare al sig. Giardiello Massimo l'inibizione per 6 mesi ed al sig. Dolci Pietro l'inibizione per 2 mesi.

Di ritenere il sig. Frateiacchi Agostino responsabile della sola violazione di cui al capo B del deferimento, irrogandogli la sanzione dell'inibizione per 2 mesi.

Di irrogare altresì alla società ASD T.C. Fogliano 2000 SRL l'ammenda di euro 500,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

81) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL CALCIATORE JACOPO DI FAZIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTICOLI 32, COMMA 2 DEL C.G.S. E 40, COMMA 4 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD LODIGIANI CALCIO 1972, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di sanzionare il sig. Di Fazio Jacopo con la squalifica per 1 giornata e la società ASD Lodigiani Calcio 1972 con l'ammenda di euro 150,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL PRESIDENTE RELATORE

F.to Livio Proietti

82) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. BETTIN CRISTIAN MERCADO CAMILLO, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.40, COMMA 6 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETA' ASD ACQUACETOSA CENTRO CALCIO PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente ascritte e, per l'effetto, di comminare al sig. Bettin Mercado Cristian Camillo la sanzione dell'ammonizione, da scontarsi nella stagione sportiva 2020/2021 ed alla società ASD Acquacetosa Centro Calcio l'ammenda di euro 100,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Alessandro Di Mattia

89) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRANDA TYLER DON, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT.32, COMMA 2 DEL C.G.S. E 40, COMMA 6 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETA' USD ARCE 1932, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte e, per l'effetto, di comminare la squalifica per n.3 giornate al sig. Miranda Tyler Don nonché l'ammenda di euro 100,00 a carico della società USD Arce 1932.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

90) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETA' AC CITTAREALE ASD, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere la società AC Cittareale ASD responsabile delle violazioni ascritte e, per l'effetto, di sanzionare la stessa con l'ammenda di euro 100,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE

F.to Federica Campioni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 3 luglio 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli